

P.U. 136-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 136-1/2025**
promosso da

MARCO PAGANINI (C.F.: PGNMRC70T09F205W), nato a Milano il
9.12.1970, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Ladislao Tintori (C.F.:
TNTCDL87C29A794U)

Conclusioni nell'interesse di Marco Paganini:

*“Ricorre all'intestato Ecc.mo Tribunale di Monza affinché, ai sensi dell'art. 208 e
seguenti CCII, voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare
provvedimenti di cui all'art. 270 CCII:*

*1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al signor
Marco Paganini, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le
modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio
disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della
durata della liquidazione, dall'apertura della procedura stessa. Dichiarare la
sospensione/interruzione delle eventuali trattenute presenti per cessione del quinto
dello stipendio (si segnala l'applicazione analogica dell'art. 216 CCII e la necessità
di applicare ex lege l'art. 150 CCII che pone un divieto alla prosecuzione delle
procedure esecutive individuali, salve le future determinazioni del liquidatore);*



- 2) nominare il Liquidatore che per ragioni opportunità potrebbe essere il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi per la gestione delle rispettive posizioni;
- 3) ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge dei bilanci e delle scritture contabili (se società o soggetto tenuto alle scritture contabili), ovvero le dichiarazioni dei redditi già allegate al presente ricorso, nonché l'elenco dei creditori (come già allegato al presente ricorso);
- 4) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 5) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza, mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
- 6) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;
- 7) ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il proprio mantenimento personale e della famiglia, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'importo dello stipendio percepito dal signor Paganini per l'ammontare di € 1.370,00”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 18.4.2025, Marco Paganini ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”),



necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Vanessa Oggioni, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Marco Paganini risiede da oltre un anno a Sesto San Giovanni: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile. Conseguentemente, Marco Paganini non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure



liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € € 155.225,82, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato dalla proprietà di un immobile sito in Sesto San Giovanni, avente un valore stimato pari a € 81.479, e dai redditi eccedenti quanto necessario per il mantenimento del debitore;
- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 107.411,28, è senz'altro superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Marco Paganini.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di MARCO PAGANINI (C.F. PGNMRC70T09F205W), nato a Milano, il 9.12.1970.

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**.

NOMINA Liquidatore il dott. **Avv. Vanessa Oggioni** con studio in Monza, via S.M. Pelletier n. 4.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in



liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;



- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 giugno 2025.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

